

**CORSO DI AGGIORNAMENTO 2022  
SULLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

*Ordine degli Avvocati di Milano  
Fondazione Forense di Milano*

**Le procedure familiari nel CCII**

*15 novembre 2022*

*Avv. Francesca Monica Cocco*

## «La genesi»

La tipizzazione delle procedure familiari nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento è da ricondursi al D. Lgs. n. 14/2019, ovvero al nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), il quale, dopo varie novelle, è entrato in vigore al 15 luglio 2022.

E difatti, già l'art. 9, comma 1, lett. a) della L. n. 155/2017 (c.d. Legge Rordorf) stabiliva la necessità, nel sovraindebitamento, di:

*«individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia»*

## «La genesi»

L'introduzione delle procedure familiari nel sovraindebitamento rispondeva all'esigenza pratica di coordinare più percorsi di risanamento, la cui origine debitoria è comune, in tutto o in parte.

Nel CCII, le procedure familiari sono disciplinate dall'art. 66, che analizzeremo in seguito.

Vi è da sottolineare, tuttavia, che la predetta norma del CCII è stata oggetto di anticipazione, prima dell'entrata in vigore dello stesso CCII al 15 luglio 2022.

### «L'anticipazione»

E difatti, la legge n. 176/2020 (che ha convertito il D.L. n. 137/2020, noto come Decreto Ristori), entrata in vigore il 25 dicembre 2020, inter alia, aveva introdotto, nell'ambito della L. n. 3/2012, l'art. 7 bis dedicato alle procedure familiari.

In sintesi, le procedure familiari nell'ambito del sovraindebitamento sono in vigore, nel nostro ordinamento, già dal 25 dicembre 2020, grazie all'introduzione dell'art. 7 bis della L. n. 3/2012, che riproduceva ed anticipava l'art. 66 CCII.

### «L'analisi dell'istituto»

Difatti, «*la definizione del dissesto di **un solo membro** della famiglia non è sufficiente a risolvere le difficoltà del debitore, perché questi dovrà comunque **sostenere gli altri componenti del nucleo**: pur non essendo soggetto di diritto, «**sovraindebitata**» è **la famiglia** e non il singolo suo membro.*

*Inoltre, i creditori beneficeranno di una procedura più snella, che, diversamente dalla soluzione a doppio binario, permette **la vendita unitaria di beni in comunione indivisa**, impiega una sola risorsa giurisdizionale, non permette veti incrociati possibili se vi siano più liquidatori giudiziali e più giudici a presidio del miglior soddisfacimento dei creditori di ogni singola massa» (cit. Fabio Cesare)*

### «L'analisi dell'istituto»

Analizziamo, comma per comma, l'art. 66 CCII:

*1. I membri della stessa famiglia possono presentare un **unico progetto** di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono **conviventi** o quando il sovraindebitamento ha **un'origine comune**. Quando uno dei debitori **non è un consumatore**, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.*

#### **I presupposti per l'avvio di una procedura familiare si verificano:**

- a) Quando i membri della stessa famiglia sono conviventi e si trovano in stato di sovraindebitamento, oppure
- b) Quando il sovraindebitamento ha origine comune (pur non essendo conviventi).

### «L'analisi dell'istituto»

Quando uno dei debitori **non è un consumatore**, al progetto unitario si applicano le disposizioni in tema di concordato minore di cui agli artt. 74 e seguenti CCII.

Ciò vuol dire che l'accesso al concordato minore da parte di uno solo dei membri familiari (in quanto soggetto non consumatore) **trascina** nel concordato minore anche gli altri membri familiari che magari, come consumatori, potrebbero accedere alla ristrutturazione dei debiti dei consumatori.

## «L'analisi dell'istituto»

Analizziamo, comma per comma, l'art. 66 CCII:

*2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i **parenti entro il quarto grado** e gli **affini entro il secondo**, nonché le parti **dell'unione civile** e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.*

### I membri della stessa famiglia sono dunque:

- a) Parenti entro il quarto grado
- b) Affini entro il secondo grado
- c) Parti dell'unione civile e convivenza di fatto



## «L'analisi dell'istituto»

Analizziamo, comma per comma, l'art. 66 CCII:

3. *Le masse attive e passive rimangono **distinte**.*

Si tratta, forse, del comma più importante, che mette in luce gli aspetti pratici e concreti delle procedure familiari.

Difatti, l'espressione «*unico progetto di risoluzione*» di cui al comma 1 dell'art. 66 CCII non deve trarre in inganno.

La procedura ex art. 66 CCII è solo un involucro esteriore, ma al suo interno debbono necessariamente sussistere due (o più) percorsi di risanamento, ciascuno in riferimento al singolo membro.

## «L'analisi dell'istituto»

Per ogni singolo membro familiare vanno ricostruite:

- La massa attiva
- La massa passiva

E per ciascun membro ci sarà un proprio piano di risanamento, che può anche prevedere tempi, modalità e percentuali diverse di soddisfacimento dei creditori.

In concreto, nell'ambito della procedura familiare, lo stesso Gestore della crisi (evidentemente investito dell'intera procedura familiare) è libero di redigere un'unica Relazione, ben divisa in tante parti, quanti sono i membri familiari; oppure più Relazioni distinte per ciascun membro, ma collegate tra loro per quella che è la radice comune dell'indebitamento.

### «L'analisi dell'istituto»

Analizziamo, comma per comma, l'art. 66 CCII:

*4. Nel caso in cui siano presentate **più richieste** di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il **coordinamento**. La competenza appartiene al Giudice adito per primo.*

Ad esempio, presso il Tribunale di Milano, non è infrequente che ciascun debitore depositi la propria domanda per l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento (con più iscrizioni a ruolo e più numeri di R.G.), evidenziando il procedimento familiare, e che poi il Tribunale disponga di una sorta di coordinamento virtuale tra le procedure, emettendo più provvedimenti per ciascuna procedura (provvedimenti ovviamente tra loro collegati).

## «L'analisi dell'istituto»

### Nota bene:

Dunque, **dinanzi all'OCC**, la procedura familiare è unica, nel senso che viene depositata istanza congiunta di nomina del Gestore della crisi, unitamente ai documenti, da parte di tutti i membri familiari, mediante il pagamento dei diritti di segreteria una sola volta e con assegnazione di un unico numero di ruolo OCC.

Abbiamo dunque un Gestore della crisi unico per tutti i membri familiari.

Sarà poi il Gestore della crisi a predisporre unica Relazione (divisa in più parti) oppure più Relazioni per ciascun membro familiare.

## «L'analisi dell'istituto»

### Nota bene:

**Dinanzi al Tribunale**, invece, più spesso si hanno iscrizioni a ruolo per ciascun membro familiare, salvo poi coordinamento (virtuale o non virtuale) da parte del Tribunale.

Ciascun membro familiare avrà un suo provvedimento giudiziale che riguarda il proprio percorso di risanamento, pur essendo, l'origine dell'indebitamento, comune ad altri soggetti della famiglia.

Vi è da dire che ogni Tribunale ha un proprio orientamento circa il coordinamento delle procedure familiari.

### «L'analisi dell'istituto»

Analizziamo, comma per comma, l'art. 66 CCII:

*5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è **ripartita** tra i membri della famiglia in misura **proporzionale** all'entità dei debiti di ciascuno.*

Si comprende come il metodo per formulare il preventivo, da parte dell'OCC, più **rispettoso della norma**, sia quello – sempre nell'ambito dell'unica procedura presso OCC – di formulare **più preventivi per ciascun membro familiare**.

È noto come ai sensi del D.M. n. 202/2014 (che disciplina i parametri dei compensi OCC) il preventivo viene formulato in base

- All'attivo
- Al passivo

### «L'analisi dell'istituto»

Posto che nell'ambito delle procedure familiari nel sovraindebitamento:

- Le masse attive e passive debbono rimanere distinte (comma 3 art. 66 CCII)
- Il compenso OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale ai debiti di ciascuno (comma 5 art. 66 CCII)

**Va da sé che il compenso dell'OCC va calcolato e preventivato in base all'attivo ed al passivo di ciascun membro familiare.**

Solo così viene rispettata la proporzionalità richiesta dalla norma.

### «L'analisi dell'istituto»

Quanto detto in ordine alla modalità di predisposizione dei compensi dell'OCC nelle procedure familiari, in misura proporzionale per ciascuno, risponde anche ad una concreta esigenza pratica.

Difatti, come detto, ciascun membro ha un proprio percorso di risanamento e conseguentemente un proprio «piano».

All'interno del piano, tra i crediti prededucibili, andrebbe inserito l'eventuale credito residuo in capo all'OCC.

I relativi calcoli (nonché la documentazione a supporto del credito) **non possono prescindere da un preventivo specifico in riferimento a quel determinato «piano».**



## «Le criticità»

Analizzata la norma dell'art. 66 CCII, vediamo alcune criticità.

La criticità più vistosa è quella dell'accesso alle procedure familiari «eterogenee», laddove ciascun membro familiare accede ad un diverso istituto (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell'incapiente).

È chiaro che ciò potrebbe determinare difficoltà di coordinamento (si pensi alla liquidazione controllata per un membro ed al piano del consumatore per un altro).

Tuttavia, per evitare problemi di coordinamento, **è bene ricordare che l'accesso ad una procedura familiare è una facoltà e non un obbligo** (Trib. Ivrea 3 marzo 2022).

Pertanto i membri familiari, pur avendo indebitamento comune, posso incardinare diverse procedure di composizione della crisi, qualora abbiano diverse esigenze di risanamento.

## «Le criticità»

Altra criticità è dettata dalla possibilità o meno di ricorrere alle procedure familiari, al fine di accedere unicamente alla **liquidazione controllata**.

Una parte della giurisprudenza si è rivelata avversa a tale possibilità, ritenendo che le procedure familiari possano incardinarsi esclusivamente mediante istituti di carattere negoziale (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore), (Trib. Rimini 11 febbraio 2022).

Altra parte della giurisprudenza, invece, ha ritenuto ammissibile il ricorso alle procedure familiari, al fine di accedere alla liquidazione controllata (Trib. Ravenna 3 marzo 2021, Trib. Mantova 21 maggio 2021, Trib. Modena 21 marzo 2022, Trib. Verona 12 maggio 2021, Trib. Bologna 24 dicembre 2021).

### «Le criticità»

Per quanto riguarda il Tribunale di Milano, si segnala il provvedimento del 22 marzo 2021, il quale:

- 1) Aderisce all'orientamento che ritiene ammissibile il ricorso alle procedure familiari, al fine di accedere alla liquidazione controllata
- 2) Ritiene che sia sufficiente la competenza territoriale anche di uno solo dei membri della procedura familiare
- 3) È doveroso tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore: ne consegue che il ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere destinato a favore dei creditori di **esclusiva pertinenza del singolo ricorrente**, senza la possibilità di soddisfazione, attraverso il patrimonio personale di uno dei sovraindebitati, dei creditori individuali dell'altro ricorrente.

Grazie per l'attenzione.

Avv. Francesca Monica Cocco  
[www.coccostudiolegale.it](http://www.coccostudiolegale.it)